SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 280



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2005, n. **246.**

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2005.

Inserimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. Pag. 35

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 novembre 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011 e 1° novembre 2004/2011, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2005 e scadenza 1° maggio 2006 . . . . . Pag. 36

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 ottobre 2005.

Scioglimento di sedici società cooperative . . . . Pag. 36

DECRETO 2 novembre 2005.

Revoca del decreto 13 settembre 2004, recante lo scioglimento della società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», in Milano . . . . Pag. 37

DECRETO 3 novembre 2005.

Nomina e sostituzione di alcuni componenti della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori di Pisa . . . Pag. 38

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ecoter Torricella», in Torricella Sicura . . . . Pag. 38

DECRETO 18 novembre 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia . . . . Pag. 39

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 30 settembre 2005.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri . . . . . . Pag. 39

DECRETO 15 novembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 41

DECRETO 15 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 44

DECRETO 15 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Cert - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologia», autorizzato, con decreto 11 ottobre 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 45

DECRETO 21 novembre 2005.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta nel registro nazionale . . . . Pag. 47

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ser. Te. Com. Coop. s.c.a.r.l. piccola società cooperativa», in Anguillara Sabazia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 47

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 48

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 48

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Conservice società cooperativa a responsabilità limitata», in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 49

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Linara Seconda», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 49

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 18 novembre 2005.

Istituzione dell'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto. Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 21 novembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Invirase» (saquinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 67/05) . . . Pag. 57

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 16 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 58

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 21 novembre 2005, n. **36.**

Classificazione funzionale delle spese e dei costi di funzioni obiettivo (Missioni istituzionali). Modalità di gestione e procedure di modifica . . . . Pag. 59

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

CIRCOLARE 23 novembre 2005.

Rettifica della circolare 22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203» . . . . Pag. 79

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 79

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 28 e 29 novembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 79

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Avvio della consultazione pubblica in merito allo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO_2, elaborato ai sensi della direttiva 2003/87/CE . . . . Pag. 80

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflo» . . . . Pag. 80

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lozione antiparassitaria alla permetrina + piriproxifene per cani ad azione prolungata» . . . . Pag. 80

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB Ma5» . . . . Pag. 81

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Tecvax Pasteurella 1/6». Pag. 81

Ministero delle attività produttive:

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo ANCCP, in Milano. Pag. 81

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo SGS Italia S.p.a., in Milano . . . . Pag. 81

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., in Guidonia Montecelio Pag. 82

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Qualitalia - Controllo tecnico S.r.l., in Milano. . . . . Pag. 82

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Hexal» . Pag. 82

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seertralina EG» . . Pag. 83

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ratiopharm». Pag. 84

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ranbaxy» Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Novynette» . . . Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Niquitin CQ». . . . . Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Seractil». . . . . Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Globuren». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enalapril Ratiopharm» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Hexal» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali . . . . Pag. 89

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «UFT». . . . . Pag. 90

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 2005, n. **247.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

05G0273

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 novembre 2005.

Ripartizione in capitoli delle variazioni alle Unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.

05A11319

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2005, n. **246.**

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*a-bis)* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;

c) al comma 4, la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

«*f)* aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto pri-

vato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«*8-bis.* Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».

Art. 2.

(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Dopo l'articolo 20-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-*ter*. – *1.* Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra re-

gioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».

Art. 3.

(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 4.

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell'attività di gestione;

c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base;

d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;

e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;

f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 5.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'im-

presa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonchè a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

Art. 7.

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera *e)*, numero 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione

di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Capo II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 8.

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera *c)* è abrogata;

b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonchè»;

c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera *g)*, del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».

Art. 11.

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

b) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;

b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – *1.* L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto»;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – *1.* Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modifica-

zioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto»;

d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: «e la condizione» sono soppresse;

e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»;

f) l'articolo 77 è abrogato.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».

4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis*. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».

5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:

«Art. *5-bis.* – *1.* L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale».

8. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

9. All'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

Art. 13.

(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»;

b) nel comma 5, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.

Art. 14.

(Semplificazione della legislazione)

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonchè l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ri-

cerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le di-

sposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera *c),* a decorrere dal-

l'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 15.

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 16.

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale»;

c) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

«2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.

3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Decreti legislativi integrativi e correttivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 18.

(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* – *(Decreti legislativi correttivi e integrativi)*. – *1.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 19.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3186):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (MAZZELLA).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 novembre 2004, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 2004; il 25 gennaio 2005; il 2, 8, 9, 15, 22 febbraio 2005; il 2, 9 marzo 2005; il 5, 12, 13, 14 aprile 2005.

Relazione scritta presentata il 4 maggio 2005 (atto n. 3186-A relatore sen. Pastore).

Esaminato in aula il 4, 10, 17 maggio 2005 ed approvato il 18 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5864):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 maggio 2005, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2005; il 5, 6, 12, 21, 28 luglio 2005; l'8, 13, 15 settembre 2005.

Esaminato in aula il 16, 21, 27 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 28 settembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3186-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2005, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4, 5, 6 ottobre 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63) come ulteriormente modificato dalla presente legge:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

Note all'art. 2:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202):

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132):

«Art. 8 *(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)*. — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale della regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, province o città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 281, del 1997:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 16, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. — Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2003, n. 196):

«Art. 16 *(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)*. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.».

— Si riportano gli articoli 23 e 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92):

«Art. 23 *(Conferimento di funzioni ai comuni)*. — 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.».

«Art. 24 *(Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi)*. — 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.».

— Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305):

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*. — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2, dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valuta-

zione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11.-12. *Omissis.*

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 117, della Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— La legge 16 febbraio 1913, n. 89 recante: «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1913, n. 55.

— Il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1915, n. 7.

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano i riferimenti normativi all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114) come ulteriormente modificato dalla presente legge:

«Art. 119 *(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)*. — 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-*bis*. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana S.p.a.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.».

Note all'art. 9:

— Si riportano i testi degli articoli 26, 35, 51, 74, 83 e 177, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44) come ulteriormente modificati dalla presente legge:

«Art. 26 *(Consiglio di amministrazione)*. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Ministro;

b) del Segretario generale;

c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

d) dei direttori generali;

e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e-bis) dei capi servizio;

e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;

f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98;

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;

c) *(abrogato)*;

d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attività svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;

e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.

I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *e-bis)* ed *e-ter)* del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.».

«Art. 35 *(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)*. — Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite *nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché* nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.

Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.».

«Art. 51 *(Consulenti legali, sanitari e tecnici)*. — Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici

consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo, *nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale*.

Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.».

«Art. 74 *(Fondi per delegazioni)*. — Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza, *amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi*.

Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento, *ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali*. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. *Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati.*».

«Art. 83 *(Automezzi)*. — Ai capi delle rappresentanze diplomatiche è assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura è altresì assegnata ai consoli generali di I classe.

Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle *di locazione finanziaria*, manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti.

I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.

La guida degli automezzi è affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.».

«Art. 177 *(Residenze di servizio)*. — I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.

Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere *con funzioni vicarie* presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.

I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».

— L'art. 95, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, abrogato dalla presente legge, recava «Formazione e qualificazione professionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'art. III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2003, n. 276) come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Deleghe di competenza)*. — 1. Per gli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *a)*, il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalità previste all'art. 10, comma 1.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), *ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257*, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.».

Note all'art. 10:

— Si riportano i testi degli articoli 128 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146) come modificati dalla presente legge:

«Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni *su cose antiche o usate* se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni *di cui al primo comma* che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni *di cui al primo comma* con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».

«Art. 138 (art. 139 testo unico 1926). — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto

ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. l.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22):

«Art. 53 *(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo)*. — Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa.

Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.

Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio.

In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».

— Si riporta il testo degli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158):

«Art. 62 *(Rapporti informativi)*. — Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

1) competenza professionale;

2) capacità di risoluzione;

3) capacità organizzativa;

4) qualità dell'attività svolta;

5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.».

«Art. 63 *(Giudizio complessivo)*. - L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.».

«Art. 64 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia;

d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;

e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera *a)* della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore dell'ufficio predetto.

Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compe-

tenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.».

«Art. 65 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti)*. — Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.».

«Art. 66 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numeri 4, 5, 6 e 7, e lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».

«Art. 67 *(Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo)*. — Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158):

«Art. 2 *(Norme applicabili)*. — Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nella allegata tabella *B*.».

— Si riportano gli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158):

«Art. 2 *(Norme applicabili)*. — Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.».

«Art. 20 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici)*. — Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:

a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1956, n. 105):

«Art. 27 *(Licenza per il mestiere del fochino)*. — Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;

c) delle cognizioni proprie del mestiere;

d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1º luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».

— Si riporta il testo dell'art. 89 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149):

«Art. 89. — La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 28, 51 e 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1913, n. 55) come ulteriormente modificati dalla presente legge:

«Art. 28. — Il notaro non può ricevere *o autenticare* atti:

1º se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2º se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3º se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dé suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.».

«Art. 51. — L'atto notarile reca la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

L'atto deve contenere:

1º l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

2º il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3º il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;

4º la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattorie per mezzo dei fidefacienti;

5º l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6º la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7º l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8º la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9º la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10º la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11º per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12º negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.».

«Art. 72. — L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti *e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale*, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.».

— L'art. 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1913, n. 55), abrogato dalla presente legge, prevedeva l'obbligo per il notaio di apporre infine o in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota delle spese, dei diritti e degli onorari.

— La legge 2 aprile 1943, n. 226 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1943, n. 93) reca «Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 (L) *(Lottizzazione abusiva)*. — 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.».

— Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:

«Art. 46 (L) *(Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)*. — 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1981, n. 163):

«Art. 5. — Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'art. 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;

b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'art. 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'art. 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 4.».

— L'art. 91 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1915, n. 7), abrogato dalla presente legge, prevedeva che tra le spese che il notaio doveva indicare nella nota di cui all'art. 77 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, abrogata dalla presente legge, andavano segnate anche le tasse dovute all'archivio.

— Si riporta il testo dell'art. 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, recante «Legge urbanistica» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1942, n. 244) come ulteriormente modificata dalla presente legge:

«Art. 41-*sexies*. — Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2005, n. 111), come ulteriormente modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Semplificazione amministrativa)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di *veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)* e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente *in forma amministrativa* anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

5. Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. — 6-*quinquiesdecies*. *(Omissis)*.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56) come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Analisi dell'impatto della regolamentazione)*. — 1. *(Abrogato)*.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».

— Si riporta il testo dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302):

«Art. 107 *(Informatizzazione della normativa vigente)*. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2003, reca «Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

— Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132):

«Art. 1 *(Attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. *(Omissis)*.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5.- 6. *(Omissis)*.

— Per il testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106) come ulteriormente modificato dalla presente legge:

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante *cessione del contratto di lavoro* di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. *In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale*.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servi-

zio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.».

— Si riportano i testi degli articoli 34 e 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 34 *(Gestione del personale in disponibilità)*. — 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.».

«Art. 34-*bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-*bis*. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2001, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158), e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187):

«Art. 8 *(Riassetto del CONI)*. — 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2001, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306):

«48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Note all'art. 18:

— Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2003, n. 196):

«Art. 2 *(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione)*.».

«Art. 3 *(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)*.».

«Art. 4 *(Riassetto in materia di assicurazioni)*.».

«Art. 5 *(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)*.».

«Art. 6 *(Riassetto in materia di prodotti alimentari)*.».

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)*.».

«Art. 8 *(Riassetto in materia di metrologia legale)*.».

«Art. 9 *(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese)*.».

«Art. 11 *(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*.».

— Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Note all'art. 20:

— L'art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».

— La legge 29 gennaio 1992, n. 112, abrogata dalla presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.».

— L'art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina della revisione dei rendiconti dei funzionari delegati.

05G0271

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2005.

Inserimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Considerato che gli Enti pubblici di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono detenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento delle entrate correnti di competenza;

Considerato che, ai sensi del primo comma l'art. 2 della legge n. 720 del 1984 le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 720/1984;

Considerato che l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo è un ente pubblico che riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e che, pertanto, è opportuno includerlo nella tabella *B* della citata legge n. 720/1984 al pari di altri enti previdenziali pubblici;

Tenuto conto dei decreti attuativi della legge n. 720 del 1984 e delle istruzioni recate in materia dalla circolare del Ministero del tesoro 10 febbraio 1990, n. 176, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1990;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo è inserito dal 1° novembre 2005, nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720.

2. Entro il 31 ottobre 2005, l'Ente dovrà provvedere al versamento di tutte le disponibilità liquide detenute sul sistema bancario e postale che eccedano il limite del tre per cento delle entrate citato in premessa nell'apposito conto corrente infruttifero che verrà aperto presso la Tesoreria centrale.

3. Entro il 31 dicembre 2005 l'Ente dovrà provvedere altresì allo smobilizzo dei titoli di sua proprietà, disponendo il versamento del ricavato sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 2. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati (come eredità, legati, donazioni) e affetti da vincolo di destinazione, nonché i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali.

4. Le disponibilità che concorrono al limite del tre per cento possono essere indistintamente costituite da disponibilità liquide e/o da valori mobiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 254

05A11290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º maggio 2004/2011 e 1º novembre 2004/2011, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2005 e scadenza 1º maggio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di € 15.500.000.000,00;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di € 16.500.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2005 e scadenza 1º maggio 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º novembre 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1º maggio 2006, è accertato nella misura dell'1,25%:

per i CCT 1º maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 4;

per i CCT 1º novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 400.000.000,00 così ripartiti:

euro 193.750.000,00 per i CCT 1º maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009);

euro 206.250.000,00 per i CCT 1º novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A11388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2005.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti sedici società cooperative edili sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori.

Cemips, con sede in Napoli, costituita in data 10 luglio 1948 rogito notaio Giovanni Passari, Reg. Soc. 487/48, REA mancante, codice fiscale 80053320638, BUSC 2184;

Casa Propria, con sede in Casoria, costituita in data 8 febbraio 1969 rogito notaio De Rosa, REA 265184, codice fiscale 05954730635, BUSC 4704;

Poggio Degli Ulivi, con sede in Napoli costituita in data 30 maggio 1975 per rogito notaio Marcello Percuoco, REA 295923, codice fiscale 01485570632, BUSC 6601;

Nuova Casamicciola, con sede in Casamicciola, costituita in data 29 marzo 1976 rogito notaio Salvatore Biondi, Reg. Soc. 761/76, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 6976;

Edil Coop Seconda, con sede in Casoria, costituita in data 30 ottobre 1978 rogito notaio Alessandro Chieffi, REA 314023, codice fiscale 01625650633, BUSC 7941;

Casandrino, con sede in Casandrino, costituita in data 28 marzo 1980 rogito notaio Tommaso Olivieri, REA mancante, codice fiscale mancante, BUSC 8774;

Sagittario 80, con sede in Napoli, costituita in data 2 maggio 1980 rogito notaio Carlo Tafuri, REA 327315, codice fiscale 03235910639, BUSC 8839;

Acquario 80, con sede in Napoli, costituita in data 12 maggio 1980 per rogito notaio Carlo Tafuri, REA 327312, codice fiscale 03240590632, BUSC 8858;

Il Faro, con sede in Torre del Greco, costituita in data 24 febbraio 1976 per rogito notaio Giovanni Miniero, REA 329833, codice fiscale 95001060631, BUSC 8967;

Rivisondoli 80, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 9 luglio 1980 per rogito notaio Luigia Finoja San Severino, REA 328370, codice fiscale 03268400631, BUSC 8980;

Partenope, con sede in Napoli, costituita in data 29 gennaio 1980 per rogito notaio Enrico Chiari, REA 331038, codice fiscale 03307440630, BUSC 9028;

Ferrum, con sede in Giugliano, costituita in data 20 marzo 1980 per rogito notaio Olga di Zenzo, REA 363360, codice fiscale 03446280632, BUSC 9282;

Ospedalieri Casa n. 11, con sede in Napoli, costituita in data 27 febbraio 1981 rogito notaio Benedetto Paladini, REA 334101, codice fiscale 03425710633, BUSC 9306;

L'Oriente, con sede in Villaricca, costituita in data 29 febbraio 1984 rogito notaio Ennio De Rosa, REA 358280, codice fiscale 04410170635, BUSC 10787;

Dei Tigli, con sede in S. Anastasia, costituita in data 10 febbraio 1992 rogito notaio Scarnecchia Alessandro, REA 497404, codice fiscale 02549821219, BUSC 13325;

Agorà, con sede in Vico Equense, costituita in data 4 marzo 1993 rogito notaio Ferdinando Spagniuolo, REA 511435, codice fiscale 02734981216, BUSC 13550;

Napoli, 18 ottobre 2005

Il dirigente: BIONDI

05A11168

DECRETO 2 novembre 2005.

Revoca del decreto 13 settembre 2004, recante lo scioglimento della società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il decreto dirigenziale n. 11/2004 del 13 settembre 2004 con il quale è stato disposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa Edificatrice La Postelegrafonica a r.l., sede legale Milano, viale Zara n. 61, costituita per rogito notaio dott. Pietro Zucchi di Milano in data 22 novembre 1919, rep. n. 2230, progr. 1381, BUSC 854/41038, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese 97041990157, Trib. Milano reg. soc. 14538, vol. 549, fasc. 276, REA 72721;

Viste le disposizioni e gli atti della procedura richiamati in premessa dello stesso decreto dirigenziale e, più specificamente, il verbale di ispezione ordinaria in data 2 ottobre 2002 recante proposta di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore perché la società cooperativa Edificatrice La Postelegrafonica con sede legale in Milano, viale Zara n. 61, non ha depositato i bilanci dopo quello al 31 dicembre 1962, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Vista la recente segnalazione di sussistenza di rapporti patrimoniali da definire, nella specie la proprietà di un immobile in capo alla cooperativa, non corrispondente alle suddette risultanze ispettive del 2 ottobre 2002;

Considerato che è interesse apprezzabile della pubblica amministrazione disporre ulteriore verifica volta ad accertare quanto segnalato circa la sussistenza di un patrimonio residuo di liquidazione;

Decreta:

La revoca del decreto dirigenziale n. 11/2004 del 13 settembre 2004 con il quale è stato disposto lo scioglimento, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, della società cooperativa Edificatrice La Postelegrafonica a r.l., sede legale Milano, viale Zara 61, costituita per rogito notaio dott. Pietro Zucchi di Milano in data 22 novembre 1919, rep. n. 2230, progr. 1381, BUSC 854/41038 codice fiscale e numero iscrizione registro imprese 97041990157, Tribunale Milano reg. soc. 14538, vol. 549, fasc. 276, REA 72721.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 2 novembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A11171

DECRETO 3 novembre 2005.

Nomina e sostituzione di alcuni componenti della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile,come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il recente decreto n. 122 del 1° febbraio 2005, unitamente alle integrazioni e variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, legge n. 533/73 - decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota della Confesercenti presentata il 28 ottobre 2005 con la quale l'organizzazione in parola comunica di sostituire il proprio membro all'interno della Commissione provinciale di conciliazione di Pisa dott. Paolo Notari, già decaduto dal contratto d'incarico professionale in qualità di consulente del lavoro per dimissioni, dalla data del 30 giugno 2005, con l'avvocato Vincenzo Bufano nato a Polla (SA) il 22 novembre 1976 e residente in Atena Lucana (SA), via Umberto I n. 36;

Considerata pertanto anche la nota in data 21 giugno 2005 del rag. Paolo Notari di dimissioni dalla carica di rappresentante della Commissione in parola in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista inoltre la nota del 28 giugno 2005 della CISL-Unione sindacale territoriale di Pisa, con la quale l'associazione comunica che, a seguito di avvenute esigenze di avvicendamenti interni all'organizzazione sindacale, vengono apportate sostituzioni di alcuni rappresentanti nella Commissione in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale:

Decreta:

L'avvocato Vincenzo Bufano della Confesercenti di Pisa è nominato rappresentante di detta associazione nella Commissione in parola in rappresentanza dei datori di lavoro.

Inoltre il sig. Bilanci Gianfranco e la sig.ra Pellegrinetti Franca vengono nominati rispettivamente rappresentante effettivo e membro supplente nella Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza del lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 3 novembre 2005

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

05A11170

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ecoter Torricella», in Torricella Sicura.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6, del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo n. 220 decreto-legge 2 agosto 2002;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1º gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista altresì la nota ministeriale n. 1580089 del 12 ottobre 2005 con la quale si ribadisce che per la cooperativa appresso indicata deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio ai sensi ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ecoter Torricella» a r.l. con sede in Torricella Sicura (Teramo), codice fiscale n. 00613480672, costituita a rogito notaio Marco Angeloni di Teramo, repertorio n. 58810/13038, posizione provinciale n. 848/214411, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la nomina di un commissario liquidatore.

Teramo, 15 novembre 2005

Il direttore provinciale: PETROCELLI

05A11169

DECRETO 18 novembre 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 27 marzo 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

Vista la nota dell'11 novembre 2005 con cui la Lega delle cooperative di Reggio Emilia designa la dott.ssa Chiara Migliorin in sostituzione del rag. Giordano Ciarlini;

Decreta:

Che la dott.ssa Chiara Migliorin è nominata membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia in rappresentanza dei datori di lavoro e che la stessa resta in carica fino alla scadenza del Comitato ricostituito il 27 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, 18 novembre 2005

p. *Il direttore provinciale:* NOTARO

05A11167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2005.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 27 settembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9396	Arnacoris	Eurodur - Francia
9398	**PR22D89**	Poneer Hi- Bred International Inc – USA e Pioneer HI-Bred Italia S.r.l. – Malagnino (CR)
9393	Summa	Volpe Giuseppe – Sommatino (CL)
9399	Neolatino	S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. – San Lazzaro di Savena (BO)
9925	Imhotep	Eurodur - Francia
9926	Severo	C.C. Benoist SA – Francia e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. – san Lazzaro di Savena (BO)
9919	Ariosto	Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV) e CO.NA.SE. – Conselice (RA)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9403	Epidoc	Serasem – Francia
9405	Exotic	Adrien Momont & Fils – Francia
7771	Colledoro	ISEA S.p.A. – Falconara Marittima (AN)
8924	Egizio	Venturoli Sementi snc – Pianoro (BO)
9939	Generale	CO.NA.SE. – Conselice (RA) e Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV)

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
8917	Ulis	Nickerson International Research GEIE – Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9412	Aladin	Florimon Desprez – Francia
9957	Amorosa	Saatzucht Donau GesmbH & CoKg - Austria

AVENA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9390	Novella Antonia	Università di Pisa – Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema – Pisa
9440	Susa	Michel Obtention - Francia

TABACCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9267	AGR92	Agricooper Soc. Coop. A r.l. – Pistrino di Citerna (PG)
9266	Santa Fista	Agricooper Soc. Coop. A r.l. – Pistrino di Citerna (PG)
9265	San Romano	Agricooper Soc. Coop. A r.l. – Pistrino di Citerna (PG)

MAIS

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9202	Anadon	Panam France SARL – Francia
9017	Nicontra	Stefanoni Clara – Motta di Livenza (TV)
9106	ES Colosse	Monsanto Technology LLC. - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi
8659	**DKC6446**	Monsanto Technology LLC. - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A11305

DECRETO 15 novembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il

quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 30 novembre 1998 con il quale l'organismo Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 11 dicembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002;

Visto il decreto 28 ottobre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003;

Visto il decreto 27 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004;

Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005;

Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° novembre 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva denominazione di origine protetta Collina di Brindisi, datata 5 dicembre 2001 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;

Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta

al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Bioagricoop S.c.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione Puglia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11137

DECRETO 15 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2002, con il quale autorizza il laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° dicembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 10
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 11
Esame organolettico	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986, *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato 1
Estratto secco	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 1
pH	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 24
Saggio di stabilità	Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato 3
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3 Regolamento CE n. 128/2004
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5

05A11138

DECRETO 15 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Cert - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologia», autorizzato, con decreto 11 ottobre 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 23 ottobre 2004, con il quale viene rinnovata l'autorizzazione al laboratorio Cert - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologia, ubicato in località Rustignè di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 34, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 ottobre 2005, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 ottobre 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	PPI.LCM.09.06 rev. 6: 2004
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 5
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 22
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 9
Densità relativa a 20ºC	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 1
Estratto secco netto	PPI.LCM.09.05 rev 3: 2004
Estratto secco netto estratto non riduttore	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 4 + 5 + Comunicazioni MIPAF del 12 marzo 2003
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 4
Magnesio	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 28
pH	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 24
Rame	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 31
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990, G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 3 + Regolamento CE n. 128/2004 del 23 gennaio 2004 G.U. L 19 del 27 gennaio 2004 par. 4
Zinco	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 34
Zuccheri riduttori	PPI.LCM.09.03 rev. 4: 2004
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/1990 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, allegato punto 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11139

DECRETO 21 novembre 2005.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2005, con il quale è stata iscritta al regiostro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata DKC5303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste la richiesta con la quale è stata richiesta la modifica delle denominazione;

Considerato concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais DKC5303 è modificata in Prisio.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11304

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ser. Te. Com. Coop. s.c.a.r.l. piccola società cooperativa», in Anguillara Sabazia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ser. Te. Com. Coop. s.c.a.r.l. piccola società cooperativa», con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita in data 30 giugno 1997, con atto a rogito del notaio dott.ssa Raffaella Mandato, n. REA 881124, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Settimi Francesco, nato a Roma il 3 gennaio 1966, con studio in Roma, via delle Rose n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11080

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Roma, costituita in data 3 aprile 1998, con atto a rogito del notaio dott. Caprino Ernesto, n. REA 904037, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. - Quarzo Giovanni, nato a Roma il 2 novembre 1971, con studio in Roma, via della Luce n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11081

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Paolo Diacono Editore - Piccola società cooperativa», con sede in Roma, costituita in data 14 luglio 1998, con atto a rogito del notaio dott. Capasso Alberto Vladimiro di Roma, n. REA 930976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Quarzo Giovanni, nato a Roma il 2 novembre 1966, con studio in Roma, via della Luce n. 20, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11082

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Conservice società cooperativa a responsabilità limitata», in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conservice società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), costituita in data 8 maggio 1990, con atto a rogito del notaio dott. Vitullo Almerindo di Roma, n. REA 827454, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il sig. Sacco Sergio, nato a Ceprano (Frosinone) il 13 agosto 1951, domiciliato in Roma, piazza del Caravaggio n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11083

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Linara Seconda», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Linara Seconda», con sede in Roma, costituita in data 8 maggio 1990, con atto a rogito del notaio dott. Mattiangeli Alessandro di Roma, n. REA 495783, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il sig. Sacco Sergio, nato a Ceprano (Frosinone) il 13 agosto 1951, domiciliato in Roma, piazza del Caravaggio n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11084

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2005.

Istituzione dell'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, articoli 21 e 25;

Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario del settembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, l'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, del quale è approvato lo statuto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'Istituto, per l'attuazione delle proprie finalità, istituisce corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale nell'ambito delle scienze umane.

Art. 3.

1. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

Art. 4.

1. Al termine del terzo anno accademico di attività, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità dell'Istituto italiano di scienze umane

1. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato Istituto, è istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attività anche nella sede di Napoli.

2. L'Istituto svolge la propria attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varietà degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di più alto livello scientifico.

Art. 2.

Struttura a rete

1. L'Istituto svolge la propria attività didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le Università italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attività, di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.

2. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato di ricerca operanti presso le Università di seguito elencate, aderenti al Consorzio interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:

a) Università di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici;

b) Università di Firenze - Istituto di studi umanistici;

c) Università di Napoli «Federico II» - Scuola superiore di alta formazione;

d) Università di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di studi avanzati;

e) Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea di studi avanzati;

f) Università di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.

3. Le Università assicurano il coordinamento delle attività delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.

4. L'Istituto può stipulare convenzioni anche con altre Università per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

Art. 3.

Carattere nazionale e internazionale delle attività

1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:

a) favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;

b) assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università italiane e straniere;

c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

d) sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;

e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;

g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.

Art. 4.

Attività formative e titoli

1. Per l'assolvimento delle proprie finalità, l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre Università, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. L'Istituto potrà anche in cooperazione con altre Università, realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.

Art. 5.

Ricerca

1. È parte integrante della attività dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.

2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

Titolo II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Organi

Sono organi di governo dell'Istituto:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo;

c) il consiglio dei docenti;

d) il consiglio di garanzia;

e) il presidente del consiglio di garanzia;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Docenti

1. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art. 16, comma 2, lettera *b).*

2. Cooperano all'attività didattica e scientifica nell'ambito delle attività dell'Istituto:

a) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformità con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8.

Il direttore

1. Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre Università;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti;

d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto;

e) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;

g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;

h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;

i) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Istituto, attraverso gli strumenti più idonei;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal consiglio dei docenti;

m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario;

n) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività dell'istituto e la relativa offerta formativa.

2. Il direttore, sentito il consiglio direttivo, può altresì delegare proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i docenti di ruolo dell'Istituto.

È facoltà del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti all'Istituto, per collaborazioni connesse all'attività scientifica dell'Istituto.

Art. 9.

Elezione del direttore

1. Il direttore è eletto dal consiglio dei docenti tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di garanzia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *d)*, entro quindici giorni dall'elezione.

4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione da parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione della notizia del voto sfavorevole da parte del consiglio di garanzia.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto.

6. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.

7. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio direttivo, più anziano nel ruolo.

Art. 10.

I vicedirettori

1. Il direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, nomina il vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di coordinare le attività di ciascuna sede, può nominare, uno o più vicedirettori.

2. Ciascun vicedirettore:

a) coadiuva, per le materie delegategli, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni con riferimento alle attività svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;

b) se non ne è membro, può essere invitato a riferire al consiglio direttivo circa le situazioni locali;

c) svolge le attività delegategli dal direttore, riferendo circa l'esecuzione delle direttive impartite;

d) promuove l'integrazione delle attività della sede presso la quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.

3. Il vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati; cessano dalla carica con la nomina del nuovo direttore.

Art. 12.

Composizione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

1) il direttore dell'Istituto;

2) il vicedirettore vicario;

3) il rettore designato dal consiglio di garanzia ai sensi dell'art. 19;

4) quattro rappresentanti dei docenti eletti secondo le modalità definite con apposito regolamento elettorale;

5) un rappresentante degli allievi, eletto secondo le modalità definite con apposito regolamento elettorale;

6) un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A far parte del consiglio direttivo possono essere chiamati, fino a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attività dell'Istituto, un contributo la cui misura sia ritenuta congrua dal consiglio direttivo stesso.

Art. 13.

Attività del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le modalità stabilite da apposito regolamento elettorale.

3. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro componente prescelto con le stesse modalità, e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.

4. Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.

5. Possono essere eletti nel consiglio direttivo i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per tale regime in caso di elezione.

6. Il consiglio è presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

7. Il consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo.

Art. 14.

Funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

2. Il consiglio, in particolare:

a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto;

b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;

c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica

le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;

f) approva la programmazione didattica e del fabbisogno del personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la copertura dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati dalle norme vigenti indicandone la modalità;

g) definisce, su proposta del direttore amministrativo, gli uffici e i servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigenziale;

h) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;

i) delibera sul conferimento delle attività didattiche a docenti esterni e sulla determinazione del relativo compenso, ai sensi della vigente normativa;

j) attribuisce alle varie strutture didattiche e scientifiche le relative risorse finanziarie e di personale;

k) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;

l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali concernenti le Università.

Art. 15.

Composizione del consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti universitari che compongono il corpo docente ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. Su materie determinate dall'art. 16, la composizione del consiglio dei docenti è integrata da coloro che coordinano i corsi di dottorato, da coloro che dirigono le scuole di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, nonché dai docenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*.

Art. 16.

Funzioni del consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti:

a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;

b) approva le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio direttivo;

2. Il consiglio dei docenti inoltre delibera in ordine alle seguenti materie:

a) istituzione, soppressione e revisione dell'organizzazione scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;

b) procedure di reclutamento e mobilità dei professori universitari e chiamate degli stessi, nonché ogni altro provvedimento ad essi relativo, previa autorizzazione del consiglio direttivo in ordine alla compatibilità finanziaria.

3. Il consiglio dei docenti esprime altresì il parere sui piani pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore;

4. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, per i primi tre scrutini; a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.

5. Le delibere di cui al secondo comma, lettera *a)*, del presente articolo sono assunte in composizione allargata del consiglio dei docenti, ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Art. 17.

Composizione e finalità del consiglio di garanzia

1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con le Università della rete di cui al precedente art. 2 è costituito il consiglio di garanzia, composto dai rettori delle Università della rete stessa.

2. Partecipa al consiglio, con diritto di voto, il direttore dell'Istituto.

Art. 18.

Presidente del consiglio di garanzia

1. Il consiglio è presieduto di un professore universitario di prima fascia, anche fuori ruolo o in pensione, di riconosciuto prestigio scientifico, nazionale ed internazionale, che abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e alla loro diffusione.

2. Il presidente è nominato, su proposta del direttore, sentito il consiglio direttivo, dal consiglio di garanzia. Dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.

3. Il presidente convoca il consiglio di garanzia, e adotta, d'intesa con il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare il raccordo delle attività dell'Istituto con le Università convenzionate.

4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.

Art. 19.

Funzioni del consiglio di garanzia

1. Il consiglio di garanzia:

a) esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attività dell'istituto;

b) formula proposte per il potenziamento dell'attività dell'istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre Università;

c) nomina il presidente ai sensi dell'art. 18;

d) esprime il gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai sensi dell'art. 9;

e) nomina il presidente e i componenti del nucleo di valutazione;

f) designa il rappresentante delle Università della rete in seno al consiglio direttivo.

Art. 20.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione dell'Istituto è composto da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Istituto, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, ed esercita i compiti previsti dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

2. Il presidente e i componenti del nucleo di valutazione sono nominati dal consiglio di garanzia, restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

Art. 21.

Disposizioni generali sulla funzionalità organi collegiali

1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:

a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico dell'Istituto;

b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;

c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera *c)*;

e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;

f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;

g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;

j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.

2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 22.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.

Titolo III

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 23.

Personale

1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.

2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

Art. 24.

Attività amministrativa e tecnica

1. I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto.

2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 25.

Strutture

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto può avvalersi sia di strutture proprie sia di quelle delle Università della rete.

Art. 26.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni accademici.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, apposito regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.

Art. 27.

Corsi di specializzazione e post-dottorali

1. L'Istituto può istituire, nell'ambito delle altre attività di formazione post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilità di assegnare borse di studio per tali attività, nonché master di secondo livello.

Art. 28.

Disposizioni comuni ai corsi

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli organi, le attività didattiche vengono stabilite dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.

Titolo IV

ALLIEVI

Art. 29.

Accesso ai corsi

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso per titoli e per esami.

2. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

3. I concorsi sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.

4. Il direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione del consiglio direttivo, emana i bandi, che sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le prove di concorso sono scritte e orali.

6. Il consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini statutari dell'Istituto.

7. La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte per lo stesso livello di corso.

8. Studenti e laureati di Università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del consiglio di dottorato, i corsi dell'Istituto, pur non essendone allievi.

Art. 30.

Commissioni giudicatrici

1. Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei dottorati di ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.

2. Ciascuna commissione è composta, di norma, da un numero di membri non inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti tra professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto o di altre Università, anche straniere.

Art. 31.

Graduatorie

1. La commissione, al termine delle prove orali e in base al risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Art. 32.

Ammissione

1. Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto è attribuito in base alla graduatoria degli idonei.

Art. 33.

Allievi stranieri

1. Alle attività formative dell'Istituto possono essere ammessi anche studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

2. Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 34.

Borse di studio e ospitalità

1. L'istituto determina con proprio regolamento i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e per la fruizione dell'ospitalità presso le residenze eventualmente disponibili o convenzionate.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35.

Amministrazione

1. L'amministrazione dell'Istituto è organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'art. 14. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.

Art. 36.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. In particolare, il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;

b) è responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;

c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'Istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, e dai regolamenti;

e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.

3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore a un dirigente dell'Istituto o di altra Università, nonché di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacità. L'incarico, previo accordo con le parti interessate, può essere altresì temporaneamente conferito al direttore amministrativo di altra Università.

4. Il trattamento economico del direttore amministrativo viene determinato dal consiglio direttivo.

5. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.

6. Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo è di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 37.

Dirigenti

1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 38.

Uffici dirigenziali

1. Gli uffici che comportano, oltre la direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali, sono individuati dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.

Art. 39.

Formazione e aggiornamento

1. L'Istituto promuove ed assicura il periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 40.

Funzioni disciplinari

1. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate in conformità alle norme di stato giuridico del personale stesso.

Titolo VI

PATRIMONIO E FINANZA

Art. 41.

Esercizio finanziario

1. L'attività amministrativa e contabile dell'Istituto è riferita all'anno solare.

2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale di cui all'art. 43.

Art. 42.

Fonti di finanziamento - patrimonio

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi di enti pubblici e privati o di associazioni e fondazioni, nonché proventi derivanti da contratti e convenzioni;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi derivanti da attività formative o editoriali, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità.

2. L'Istituto, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 43.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 44.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Istituto è costituito, con decreto del direttore, su designazione del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente e da due membri, esperti di comprovata qualificazione iscritti nel registro dei revisori contabili, scelti tra i dirigenti rispettivamente appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per un sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso. Essi sono approvati dal consiglio direttivo sentito, per le materie attinenti alle attività formative, il consiglio dei docenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito web dell'istituto.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.

Il consiglio provvisorio

1. A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e composto dai rettori delle Università di Firenze e di Napoli «Federico II», sedi dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge tutte funzioni attribuite al consiglio direttivo dal presente statuto.

2. Il consiglio provvisorio svolge altresì le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.

3. Il consiglio direttivo è costituito non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata dall'art. 12; non appena costituito il consiglio direttivo, viene costituito anche il consiglio dei docenti.

4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno prioritariamente attivate le procedure previste dall'art. 16, comma 2, lettera *b)*, relativamente alle discipline attualmente ricoperte da docenti che svolgono la propria attività a tempo pieno presso l'Istituto.

Art. 48.

Ultrattività dei regolamenti vigenti

1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano quelli delle scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa i dottorati.

2. Fino all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

05A11220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 novembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Invirase» (saquinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 67/05).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Invirase» (saquinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 maggio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/026/002 120 compresse rivestite con film da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 settembre 2005;

Vista la deliberazione n. 24 in data 13 ottobre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Invirase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale INVIRASE (saquinavir) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 120 compresse rivestite con film da 500 mg - A.I.C. n. 030675021/E (in base 10) 0X842F (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Invirase» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 «Invirase» deve essere somministrato solo in combinazione con ritonavir e altri farmaci antiretrovirali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Invirase» (saquinavir) è classificata come segue:

confezione: 120 compresse rivestite con film da 500 mg - A.I.C. n. 030675021/E (in base 10) 0X842F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: 309,50 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 510,80 euro (IVA inclusa).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile, o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11225

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 16 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;

Viste le delibere del senato accademico in composizione allargata del 21 luglio 2005, 27 luglio 2005 e 22 settembre 2005 che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre 2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;

Vista la nota rettorale n. 12797 dell'11 ottobre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 3997 del 28 ottobre 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati articoli dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari sono modificati così come indicati nel prospetto sottoriportato:

è approvata la modifica dell'art. 12, commi 2 e 3, lettera *d)* che, pertanto, viene riformulato come segue:

«Art. 12 *(Rettore)*. — 2. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di quattro mandati consecutivi.

3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

(omissis);

d) ai componenti del consiglio degli studenti ed agli studenti eletti come rappresentanti nei consigli di facoltà.»;

è approvata la modifica dell'art. 73, comma 7, che, pertanto, viene riformulato come segue:

«Art. 73 *(Funzionamento degli organi collegiali)*. — 7. Le convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali degli organi collegiali sono resi pubblici mediante inserimento in un sito web dell'Ateneo ad accesso libero.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 novembre 2005

Il rettore: MISTRETTA

05A11166

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 novembre 2005, n. **36.**

Classificazione funzionale delle spese e dei costi di funzioni obiettivo (Missioni istituzionali). Modalità di gestione e procedure di modifica.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Al Gabinetto del Ministro

Ai Centri di responsabilità amministrativa

e, per conoscenza:

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Alla Corte dei conti

Alla Banca d'Italia

All'ISTAT

1. *Premessa.*

La legge Ciampi, di riforma del bilancio dello Stato n. 94 del 1997, ha, tra l'altro, introdotto la nuova classificazione funzionale delle spese dello Stato per funzioni obiettivo (ovvero Missioni istituzionali).

La nuova classificazione funzionale nasce dall'esigenza di «definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini» (art. 4, comma 1, legge n. 94/1997).

Inoltre, con il connesso decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997, è stato disciplinato — al titolo III, articoli 10, 11 e 12 — il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni, previsto dalla stessa legge n. 94/1997, che si fonda su tre componenti fondamentali: il piano dei conti, i centri di costo e i servizi erogati.

Con la circolare n. 65 del 22 agosto 1997, la Ragioneria generale dello Stato avviò l'analisi e la ricognizione delle attività proprie delle singole amministrazioni centrali al fine di pervenire alla identificazione delle Missioni istituzionali e dei sottostanti servizi svolti — allo scopo di definire il quadro complessivo delle funzioni obiettivo perseguite dalle Amministrazioni centrali dello Stato — per la progressiva attuazione della riforma delineata dalla citata legge n. 94/1997, e la loro applicazione a partire dal bilancio finanziario per l'anno 1999. Tale attività fu condivisa attraverso — l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa nel giugno 1998 (allegato 1) — con le principali istituzioni interessate.

Nel corso del 2002, si è proceduto all'aggiornamento delle Missioni istituzionali stesse, per rispondere a tre principali ordini di motivi:

le complesse riorganizzazioni intervenute nell'ambito della pubblica amministrazione, a partire dall'attuazione del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno implicato la necessità di rivedere i legami tra classificazione funzionale e mutata struttura delle amministrazioni, verificandone l'eventuale modifica, integrazione o eliminazione di Missioni istituzionali non più corrispondenti ai compiti assegnati alle diverse strutture organizzative;

il decentramento funzionale in atto, territoriale e tecnico, ha determinato l'esigenza di verificare le funzioni devolute ad altri enti e quelle ancora di competenza del Governo centrale;

il recepimento delle modificazioni intervenute al terzo livello della COFOG — Classification Of the Functions Of Government (Classificazione delle funzioni di Governo), prevista dal Sistema europeo dei conti (SEC 95) — determinate in sede EUROSTAT, che hanno imposto l'aggiornamento (pur se minimale) anche della struttura della classificazione funzionale del nostro Paese.

2. *La vigente classificazione funzionale per funzioni obiettivo.*

Come è noto, la classificazione funzionale per funzioni obiettivo si sviluppa su sei livelli sequenziali: i primi tre (divisioni, gruppi e classi) accolgono la classificazione COFOG, consentendo il raccordo ed il confronto di dati omogenei con gli altri Stati europei; il quarto livello esprime le Missioni istituzionali e si applica direttamente alla classificazione dei capitoli di spesa del bilancio ed alle rilevazioni della contabilità economica analitica per centri di costo. In tale ambito, esse si distinguono in «indirizzo politico», «Missioni istituzionali» in senso stretto e «supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione».

In contabilità finanziaria.

Attualmente, le vigenti Missioni istituzionali sono riportate nella legge di bilancio suddivise per ciascun Ministero, mentre, in apposita tabella a doppia entrata, le spese dello Stato sono esposte al primo livello (divisioni) della classificazione funzionale, secondo la partecipazione finanziaria di ogni Dicastero.

Nell'allegato tecnico alla legge annuale di bilancio, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i capitoli di spesa, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base di ogni stato di previsione, sono classificati, secondo il loro contenuto funzionale, in misura percentuale, con riferimento alle Missioni istituzionali perseguite.

Nell'intento, poi, di dare sempre maggiore rilevanza alle previsioni di bilancio formulate per funzioni obiettivo, ciascuna amministrazione, in sintonia con le disposizioni previste dalla legge n. 94 del 1997, fa riferimento alle proprie Missioni istituzionali per procedere alla redazione della nota preliminare ai fini dell'illustrazione, da parte di ogni centro di responsabilità amministrativa, degli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'anno successivo.

Il rendiconto generale dello Stato — come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 279/1997 — espone, infine, nelle tabelle dalla n. 22 alla n. 26 e nell'allegato *E*, le spese sostenute, nell'anno di riferimento, dallo Stato, nel suo complesso, e dai singoli Ministeri per Missioni istituzionali.

In contabilità economica.

Per il sistema di contabilità economica, le rilevazioni sono effettuate, oltre che per natura di costo e struttura organizzativa, parimenti per Missioni istituzionali ed esposte, nei periodici documenti parlamentari (budget presentato e definito, rilevazione dei costi dell'anno considerato), sia a livello Stato che a livello di amministrazione e distintamente per i costi propri e per i costi dislocati; questi ultimi sono rappresentati dalle risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri enti e organismi, presso cui si trasformeranno in costi a seguito del loro impiego. Con riguardo alla specie delle Missioni istituzionali collegate a tali risorse, costituendo un mero trasferimento di somme, esse assumono la natura di «operazioni finanziarie», in quanto le relative finalità vengono perseguite non direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ma dagli enti e organismi destinatari.

Pertanto, con riferimento a quanto sopra, le Missioni istituzionali perseguite direttamente dai centri di costo di ciascun Ministero generano dei costi per le strutture organizzative dell'amministrazione interessata, mentre quelle consistenti in «operazioni finanziarie» danno luogo ai suddetti costi dislocati.

Gli ultimi due livelli della classificazione funzionale sono i servizi (S1 ed S2), che rappresentano l'anello di congiunzione tra le Missioni istituzionali e le attività elementari svolte per perseguire le «Politiche pubbliche di settore» indicate dalle Missioni istituzionali, e costituiscono, pertanto, delle finalità di dettaglio dell'azione amministrativa. In merito, come precisa il già richiamato decreto legislativo n. 279/1997, art. 10, comma 5, i servizi «esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le Missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata». Proprio l'esistenza, o meno, di servizi collegati ad una Missione istituzionale può rilevare se la stessa sia una Missione «propria» dell'amministrazione ovvero una «operazione finanziaria».

Attualmente, in condivisione con i singoli Ministeri, è in corso la revisione e l'analisi dei servizi, al fine anche di rimodulare ulteriormente le Missioni istituzionali ed armonizzare le attività svolte dalle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ottica del costante miglioramento delle informazioni contabili.

Relativamente alle implicazioni di «finanza pubblica», si sottolinea la rilevanza delle procedure di aggiornamento della classificazione funzionale dello Stato, in quanto anche la spesa per funzioni della pubblica amministrazione viene elaborata dall'ISTAT sulla base dei regolamenti europei (SEC 95), e rientra nelle analisi previste dalle statistiche del Fondo monetario internazionale. Pertanto tale aggiornamento costituisce un momento fondamentale per la correttezza delle statistiche nazionali in materia, che, ovviamente, debbono risultare coerenti con il conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

3. *Gli eventi a base delle richieste di modifica.*

Le Missioni istituzionali esistenti, definite dalla Ragioneria generale dello Stato di concerto con le Amministrazioni centrali dello Stato, sono suscettibili di subire modificazioni od integrazioni in conseguenza di particolari esigenze che dovessero manifestarsi anche in corso d'anno, quali cambiamenti organizzativi e normativi che possono intervenire sull'assetto delle Amministrazioni centrali dello Stato e/o sulle finalità da esse perseguite.

A tale riguardo si ritiene opportuno formulare alcune indicazioni al fine di regolare e migliorare le procedure di segnalazione delle variazioni delle funzioni svolte dai singoli Ministeri.

Gli eventi che possono portare ad una richiesta di modifica delle Missioni istituzionali, perseguite da ciascuna amministrazione, possono sostanzialmente ricondursi a:

emanazione di nuovi provvedimenti legislativi, che diano luogo all'individuazione di nuove Missioni istituzionali, in seguito all'attribuzione di competenze aggiuntive in capo ad un centro di responsabilità amministrativa. Tali Missioni istituzionali possono essere già esistenti, perché espletate da altre amministrazioni, ovvero sarà necessario procedere alla loro definizione:

a) nel primo caso, sarà sufficiente richiederne la condivisione; in proposito, viene unito il quadro classificatorio funzionale vigente;

b) nel secondo, sarà necessario valutare l'opportunità di istituire una ulteriore Missione istituzionale, coinvolgendo, nel contempo, le amministrazioni che potrebbero avere interesse alla condivisione della stessa;

rimodulazione delle Missioni istituzionali esistenti in seguito ad una riallocazione o modifica di servizi già svolti, nell'ambito di uno stesso centro di responsabilità amministrativa o trasversalmente a più centri di responsabilità amministrativa o a più amministrazioni;

trasferimento di Missioni istituzionali da un centro di responsabilità amministrativa ad un altro, ovvero partecipazione o estensione di una Missione istituzionale ad un altro centro di responsabilità o ad un'altra amministrazione;

cambiamenti organizzativi intervenuti a seguito di processi di riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato e del conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali che potrebbero richiedere l'aggiunta [vedasi precedenti lettere *a)* e *b)*] ovvero la chiusura della Missione istituzionale nel centro di responsabilità amministrativa interessato: qualora fosse presente solo in tale centro di responsabilità verrebbe depennata anche dal quadro delle funzioni obiettivo del Ministero di appartenenza;

esigenze di modifiche alla denominazione delle Missioni istituzionali esistenti, derivanti da eventi riconducibili alle fattispecie sopra citate che possono richiedere solo parziali aggiustamenti di denominazione in seguito ad una eventuale variazione dei servizi sottostanti, o anche a situazioni di carattere esterno o di natura tecnica riguardanti le attività operative connesse, e consentire così una più puntuale definizione delle stesse.

4. *La procedura da seguire.*

In relazione a quanto precede, l'amministrazione interessata dovrà, in primo luogo, richiedere allo scrivente Ispettorato generale ogni variazione alle Missioni istituzionali, interessandone il coesistente Ufficio centrale di bilancio. Nella nota dovranno essere indicate le motivazioni a fondamento della richiesta medesima e la specificazione dei servizi connessi alla Missione istituzionale interessata dalla variazione, ai fini della attivazione delle necessarie procedure di modifica, sia per quanto riguarda i sistemi informativi relativi alla contabilità finanziaria e alla contabilità economica, sia per la condivisione delle determinazioni adottate con i competenti uffici interessati dalla procedura.

Nel caso di richiesta, in particolare, di istituzione di missioni istituzionali *ex novo*, la Ragioneria generale dello Stato aprirà con l'amministrazione richiedente un apposito «tavolo di lavoro» per procedere alla individuazione della nuova missione in coerenza con i principi ispiratori e metodologici che sono alla base dell'attuale quadro classificatorio funzionale dello Stato (allegato 2), anche allo scopo di verificarne la reale necessità. A completamento del processo in argomento, la Ragioneria generale dello Stato, previo aggiornamento della base informatica, ne darà comunicazione all'amministrazione proponente e procederà a modificare e/o integrare la tabella interessata, allegata al successivo disegno di legge di bilancio. Per quanto concerne poi la contabilità economica si provvederà all'aggiornamento della tabella dell'associazione dei centri di responsabilità amministrativa con le Missioni istituzionali del Ministero partecipe.

Qualora, invece, venga richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo, che non presuppone però l'individuazione di una nuova Missione istituzionale, l'amministrazione richiedente avrà cura, come di consueto, di indicare l'attribuzione percentualizzata dei nuovi stanziamenti di bilancio alle corrispondenti Missioni istituzionali, in modo da consentire un celere esito dell'intera operazione con l'emanazione dell'apposito provvedimento ministeriale.

5. *Istruzioni per la corretta applicazione della classificazione funzionale.*

In relazione al contesto operativo di cui sopra, si ricorda che risulta di notevole ausilio, ai fini della corretta classificazione di ogni capitolo di spesa e della esatta rilevazione dei costi, la considerazione dei servizi sottostanti alle singole Missioni istituzionali. È appena il caso di accennare, infatti, che, spesse volte, l'attribuzione di nuovi compiti o funzioni non conduce necessariamente alla condivisione o alla istituzione di Missioni istituzionali, ma semplicemente alla condivisione o alla nuova istituzione di servizi.

La classificazione delle spese e dei costi per missioni istituzionali va assumendo sempre più rilevanza per l'osservazione delle dinamiche di bilancio. A tale proposito si sottolinea la necessità di una accurata ed attenta valutazione nell'indicazione delle missioni perseguite, prestando particolare attenzione alla percentualizzazione della classificazione dei capitoli di bilancio sulla base delle funzioni svolte, evitando in ogni modo una attribuzione per prevalenza.

Per quanto riguarda, infine, i capitoli classificati dal punto di vista della classificazione economica delle spese «trasferimenti» (categorie 4, 5, 6 e 7) e «contributi agli investimenti» (categorie 22, 23, 24 e 25), si rimarca l'esigenza di specificare, il più puntualmente possibile, la finalità cui le risorse che vengono trasferite sono destinate, allo scopo di rappresentare più adeguatamente le funzioni svolte dallo Stato nel suo complesso. Di converso si ricorda che non è possibile associare a capitoli di trasferimento, di cui alle categorie sopra citate, le Missioni istituzionali di supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione e di indirizzo politico, codificate, rispettivamente, 00.00.00.91 e 00.00.00.92, previste specificamente per le sole amministrazioni centrali.

La Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia, sia attraverso il sito internet della Ragioneria generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it e il portale web di contabilità economica, sia facendo riferimento ai numeri di telefono 06.4761.4081, e 06.4761.4083, sia, infine, attraverso il fax n. 06.4761.6421.

Roma, 21 novembre 2005

Il Capo di gabinetto: FORTUNATO

ALLEGATO 1



MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE DEL 3 APRILE 1997 N. 94, ISTITUITO CON DM 19 GENNAIO1998

"Classificazione funzionale per funzioni obiettivo"

Roma 4 giugno 1998

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI-OBIETTIVO

Si concorda sulla seguente definizione di funzione-obiettivo: le **funzioni-obiettivo** sono i fini che vengono perseguiti nell'interesse diretto della collettività. Per lo Stato, le funzioni-obiettivo si configurano come obiettivi dell'Esecutivo e del Parlamento. Per il loro conseguimento le Amministrazioni pongono in essere - anche in modo congiunto - un insieme di azioni che vengono definite come **attività**.

Le attività possono essere di tipo finale e strumentale (o di supporto):

- **attività finali,** ovvero attività direttamente finalizzate alla realizzazione di specifiche funzioni-obiettivo;
- **attività strumentali**, cioè attività di supporto al processo primario, ulteriormente suddivise in:

- attività di supporto ad altre Amministrazioni;
- attività di autofunzionamento.

Le **funzioni-obiettivo** possono essere suddivise in **funzioni-obiettivo proprie** di una Amministrazione, e **funzioni-obiettivo condivise** con altre Amministrazioni.

Le connesse attività finali possono essere ricondotte a **funzioni-obiettivo proprie** dell'Amministrazione, a **funzioni-obiettivo condivise** o essere **complementari a funzioni-obiettivo proprie** di altre Amministrazioni.

Le attività strumentali, nel caso non fossero univocamente riconducibili ad un obiettivo, sono classificate in una voce residuale (di quarto livello F_4).

A decorrere dal bilancio per il 1999, la classificazione funzionale per funzioni-obiettivo si basa sulla integrazione della classificazione funzionale **COFOG** (SEC 95) e della classificazione per funzioni-obiettivo risultante dalla ricognizione delle attività e dei servizi disposta con la circolare n. 65/97. Per le Amministrazioni che non avessero avuto modo di adempiere compiutamente a tale ricognizione si fa riferimento alla sola classificazione **COFOG** (SEC 95).

Si cercherà di pervenire ad una identificazione delle unità contabili di bilancio (capitoli) tale da consentire, per semplice aggregazione, la rappresentazione automatica degli obiettivi di quarto livello (F_4). Per la quantificazione finanziaria di tale livello (F_4), qualora non ci sia corrispondenza univoca con l'unità contabile del bilancio (capitolo), le

Amministrazioni indicheranno la quota percentuale delle spese di un determinato capitolo di attribuzione alla funzione F_4 in esame.

A partire dal bilancio di previsione per il 2000 saranno meglio specificati gli **obiettivi condivisi** da più Amministrazioni curandone, in particolare, l'armonizzazione terminologica.

La classificazione funzionale per **funzioni-obiettivo** delle spese dello Stato - che per natura non deve avere carattere di rigidità - ha, quindi, il fine di indicare le missioni che il Governo ed il Parlamento riconoscono come espliciti obiettivi di politica economica.

Essa si sviluppa su quattro livelli sequenziali:

F_1 = Divisioni
F_2 = Gruppi
F_3 = Classi
F_4 = Missioni istituzionali.

Le Divisoni (F_1), i Gruppi (F_2) e le Classi (F_3) sono stabiliti secondo la classificazione **COFOG** (SEC 95), e ne seguono la rispettiva codificazione.

In particolare:

- le **Divisioni** (F_1), rappresentano i fini primari perseguiti da una o più Amministrazioni;
- i **Gruppi** (F_2), esprimono le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche;
- le **Classi** (F_3), identificano i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento;
- le **Missioni istituzionali** (F_4), rappresentano gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione, in maniera propria e/o condivisa con altre Amministrazioni, rispetto al settore di riferimento. Esse sono state identificate a seguito della ricognizione dei servizi svolti disposta con la Circolare n. 65/1997.

Ai fini dell'analisi dei costi, le spese dello Stato sono classificate in **Servizi** - su due livelli sequenziali S_1 e S_2 - espressivi delle attività poste in essere per il raggiungimento delle politiche pubbliche.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.1 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri

01.1.1 Organi esecutivi e legislativi

01.1.1.01 Organi costituzionali
01.1.1.02 Organi a rilevanza costituzionale
01.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.1.2 Affari finanziari e fiscali

01.1.2.03 Politiche di Bilancio
01.1.2.04 Vigilanza sulla spesa pubblica
01.1.2.07 Emissione e gestione del debito pubblico
01.1.2.08 Gestione e dismissione di enti e di imprese
01.1.2.21 Gestione dei tributi
01.1.2.22 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari
01.1.2.23 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali
01.1.2.24 Funzione giurisdizionale tributaria
01.1.2.26 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità
01.1.2.27 Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica
01.1.2.28 Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche
01.1.2.29 Risorse da assegnare al di fuori della PA
01.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
01.1.2.92 Indirizzo Politico

01.1.3 Affari esteri

01.1.3.01 Cerimoniale
01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale
01.1.3.03 Politiche migratorie e sociali
01.1.3.04 Cooperazione e promozione in materia culturale
01.1.3.05 Gestione delle crisi internazionali
01.1.3.06 Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale
01.1.3.07 Integrazione europea
01.1.3.08 Tutela degli italiani all'estero
01.1.3.09 Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero
01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
01.1.3.92 Indirizzo politico

01.2 Aiuti economici internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale
01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.2.2 Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali

01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
01.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.3 Servizi generali

01.3.1 Servizi generali del personale

01.3.1.01 Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche
01.3.1.07 Formazione per le amministrazioni pubbliche
01.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

01.3.2 Servizi di programmazione
- 01.3.2.01 Programmazione economico finanziaria
- 01.3.2.02 Coesione e riequilibrio territoriale
- 01.3.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.3.3 Servizi statistici
- 01.3.3.01 Sistema statistico nazionale

01.3.4 Altri servizi generali
- 01.3.4.01 Monetazione
- 01.3.4.02 Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose
- 01.3.4.03 Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato
- 01.3.4.04 Pubblicazioni leggi e decreti
- 01.3.4.06 Servizi per le amministrazioni pubbliche
- 01.3.4.07 Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
- 01.3.4.08 Infrastrutture sedi di uffici pubblici
- 01.3.4.09 Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni
- 01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.4 Ricerca di base

01.4.1 Ricerca di base
- 01.4.1.51 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
- 01.4.1.52 Potenziamento delle attività di ricerca
- 01.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili
- 01.6.1.01 Servizi elettorali
- 01.6.1.02 Diritti politici e civili
- 01.6.1.03 Rapporti con enti territoriali
- 01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA
- 01.6.1.05 Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- 01.6.1.08 Tutela dei diritti umani
- 01.6.1.10 Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni
- 01.6.1.11 Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile
- 01.6.1.12 Riforme nel settore dei lavori pubblici
- 01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.7 Transazioni relative al debito pubblico

01.7.1 Transazioni relative al debito pubblico
- 01.7.1.01 Oneri del debito pubblico

01.8 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo

01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo
- 01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali
- 01.8.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

02 Difesa

02.1 Difesa militare

02.1.1 Difesa militare

02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare
02.1.1.05 Sicurezza militare
02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
02.2.1.03 Volontariato di protezione civile
02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.3 Aiuti militari all'estero

02.3.1 Aiuti militari all'estero

02.3.1.01 Assistenza tecnica e fornitura di beni e servizi
02.3.1.02 Partecipazione ad operazioni internazionali
02.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.4 Ricerca e sviluppo per la Difesa

02.4.1 Ricerca e sviluppo per la Difesa

02.4.1.51 Ricerca per la difesa
02.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.5 Difesa non altrimenti classificabile

02.5.1 Difesa non altrimenti classificabile

02.5.1.01 Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare
02.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
02.5.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.1 Servizi di polizia

03.1.1 Servizi di polizia

03.1.1.01 Programmazione e coordinamento forze di polizia
03.1.1.05 Sicurezza democratica
03.1.1.06 Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica
03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
03.1.1.08 Salvaguardia della vita umana in mare
03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.2 Servizi antincendio

03.2.1 Servizi antincendio

03.2.1.01 Prevenzione
03.2.1.02 Soccorso
03.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.3 Tribunali

03.3.1 Tribunali

03.3.1.01 Giustizia civile e penale
03.3.1.02 Giustizia minorile
03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia
03.3.1.05 Infrastrutture per la giustizia minorile
03.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.4 Carceri

03.4.1 Carceri

03.4.1.01 Amministrazione penitenziaria
03.4.1.02 Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori
03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie
03.4.1.04 Infrastrutture per i servizi minorili
03.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.5 Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza

03.5.1 Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza

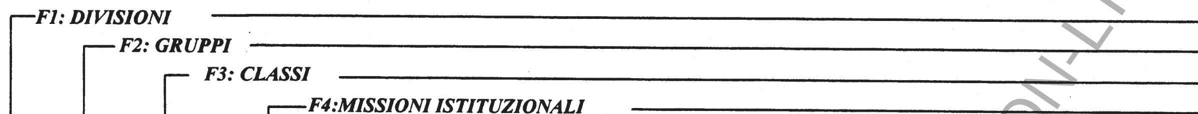
03.5.1.51 Ricerca in materia penale e criminologica
03.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
03.6.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO



04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.1 Affari generali economici e commerciali

- 04.1.1.01 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
- 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
- 04.1.1.03 Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
- 04.1.1.04 Politica economica in ambito Unione Europea
- 04.1.1.05 Settore assicurativo
- 04.1.1.06 Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari
- 04.1.1.07 Settore del commercio e dei servizi
- 04.1.1.08 Banche ed istituti di credito
- 04.1.1.09 Tutela del mercato e dei consumatori
- 04.1.1.10 Meteorologia, idrografia e cartografia
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.1.2 Affari generali del lavoro

- 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
- 04.1.2.02 Rapporti con le parti sociali
- 04.1.2.03 Tutela delle condizioni di lavoro
- 04.1.2.04 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro
- 04.1.2.05 Politica cooperativa
- 04.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

04.2.1 Agricoltura

- 04.2.1.01 Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale
- 04.2.1.02 Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali
- 04.2.1.03 Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi
- 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
- 04.2.1.05 Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura
- 04.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste
- 04.2.1.07 Incentivazione per le opere di irrigazione
- 04.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.2.2 Silvicoltura

- 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura
- 04.2.2.02 Protezione delle aree boschive
- 04.2.2.03 Incentivazione nel settore della silvicoltura
- 04.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.2.3 Pesca e caccia

- 04.2.3.01 Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia
- 04.2.3.02 Incentivazione nel settore della pesca e della caccia
- 04.2.3.03 Controllo della pesca
- 04.2.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

04.3 Combustibili ed energia

04.3.2 Petrolio e gas naturali

04.3.2.01 Programmazione del settore energetico
04.3.2.02 Regolamentazione e sicurezza del settore energetico
04.3.2.03 Incentivazione del settore idrocarburi
04.3.2.04 Metanizzazione
04.3.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.3.3 Combustibili nucleari

04.3.3.01 Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare
04.3.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.3.5 Energia elettrica

04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
04.3.5.02 Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili
04.3.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

04.4.1 Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili

04.4.1.01 Programmazione del settore minerario
04.4.1.02 Regolamentazione e sicurezza del settore minerario
04.4.1.03 Incentivazione del settore minerario
04.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.4.2 Attività manifatturiere

04.4.2.01 Programmazione del settore industriale
04.4.2.02 Regolamentazione e vigilanza del settore industriale
04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale
04.4.2.04 Industria navalmeccanica ed armatoriale
04.4.2.05 Incentivazione del settore artigianale
04.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5 Trasporti

04.5.1 Trasporti su strada

04.5.1.01 Circolazione stradale
04.5.1.02 Autotrasporto
04.5.1.03 Sicurezza stradale
04.5.1.04 Strade ed autostrade
04.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5.2 Trasporti per vie d'acqua

04.5.2.01 Trasporto marittimo
04.5.2.02 Navigazione marittima
04.5.2.03 Navigazione interna
04.5.2.04 Sicurezza della navigazione
04.5.2.05 Lavoro marittimo e portuale
04.5.2.06 Infrastrutture nel settore marittimo
04.5.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4: MISSIONI ISTITUZIONALI

04.5.3 Trasporto su rotaia
04.5.3.01 Rete nazionale
04.5.3.02 Rete locale
04.5.3.03 Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa
04.5.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.5.4 Trasporto aereo
04.5.4.01 Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea
04.5.4.02 Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale
04.5.4.03 Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari
04.5.4.04 Infrastrutture aeroportuali
04.5.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.5.5 Trasporti per condotte ed altri tipi
04.5.5.01 Trasporto intermodale
04.5.5.02 Trasporti impianti a fune
04.5.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.6 Comunicazioni
04.6.1 Comunicazioni
04.6.1.01 Telecomunicazioni
04.6.1.02 Servizi a terzi per le telecomunicazioni
04.6.1.05 Comunicazioni postali
04.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.7 Altri settori
04.7.1 Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio
04.7.1.01 Attività e distribuzione commerciale
04.7.3 Turismo
04.7.3.01 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
04.7.3.02 Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti
04.7.3.03 Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori
04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici
04.8.1 Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro
04.8.1.51 Ricerca nel settore economico
04.8.1.52 Ricerca in materia di lavoro
04.8.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.8.2 Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
04.8.2.51 Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
04.8.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.8.3 Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia
04.8.3.51 Ricerca in materia di energia
04.8.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
04.8.4.51 Ricerca in ambito industriale
04.8.4.52 Ricerca nel settore delle costruzioni navali
04.8.4.53 Ricerca in ambito minerario
04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
04.8.5 Ricerca e sviluppo per trasporti
04.8.5.51 Ricerca per il trasporto su strada
04.8.5.52 Ricerca per il trasporto su rotaia
04.8.5.53 Ricerca per il trasporto aereo
04.8.5.54 Ricerca per il trasporto misto ed intermodale
04.8.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

04.8.6 Ricerca e sviluppo per comunicazioni

04.8.6.51 Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione

04.8.6.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

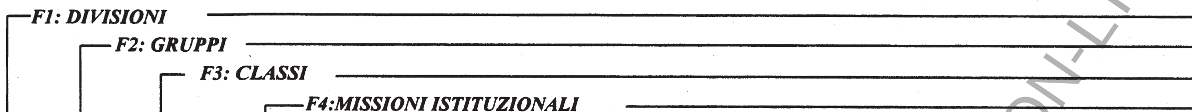
4.09 Affari economici non altrimenti classificabili

04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabile

04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.9.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO



05 Protezione dell'ambiente

05.1 Trattamento dei rifiuti

05.1.1 Trattamento dei rifiuti

- 05.1.1.01 Rifiuti solidi urbani
- 05.1.1.02 Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti
- 05.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.2 Trattamento delle acque reflue

05.2.1 Trattamento delle acque reflue

- 05.2.1.01 Trattamento e smaltimento acque reflue civili
- 05.2.1.02 Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali
- 05.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.3 Riduzione dell'inquinamento

05.3.1 Riduzione dell'inquinamento

- 05.3.1.01 Inquinamento del suolo
- 05.3.1.02 Inquinamento del mare
- 05.3.1.03 Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee
- 05.3.1.04 Inquinamento atmosferico
- 05.3.1.05 Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
- 05.3.1.06 Inquinamento acustico
- 05.3.1.07 Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica
- 05.3.1.08 Prevenzione del rischio industriale
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

- 05.4.1.01 Tutela e conservazione della fauna e della flora
- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
- 05.4.1.04 Assetto idrogeologico
- 05.4.1.05 Opere idrauliche
- 05.4.1.06 Opere a difesa di abitati e coste
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

- 05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale
- 05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabili

05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

- 05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
- 05.6.1.03 Danno ambientale
- 05.6.1.04 Valutazione di impatto ambientale di piani e progetti
- 05.6.1.05 Formazione, informazione ed educazione ambientale
- 05.6.1.06 Sviluppo sostenibile
- 05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 05.6.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

06 Abitazioni e assetto territoriale

06.1 Sviluppo delle abitazioni

06.1.1 Sviluppo delle abitazioni

06.1.1.01 Edilizia abitativa e residenziale

06.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.2 Assetto territoriale

06.2.1 Assetto territoriale

06.2.1.01 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana

06.2.1.02 Abusivismo edilizio

06.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.3 Approvvigionamento idrico

06.3.1 Approvvigionamento idrico

06.3.1.01 Acquedotti

06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche

06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.6 Abitazioni e assetto territoriale non altrimenti classificabile

06.6.1 Abitazioni e assetto territoriale non altrimenti classificabile

06.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.6.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

07 Sanita'

07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

07.1.1 Prodotti farmaceutici

07.1.1.01 Medicinali ad uso umano
07.1.1.02 Medicinali veterinari
07.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.1.2 Altri prodotti sanitari

07.1.2.01 Altri prodotti sanitari ad uso umano
07.1.2.02 Mangimi
07.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.1.3 Apparecchi ed attrezzature terapeutiche

07.1.3.01 Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
07.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.2 Servizi non ospedalieri

07.2.2 Servizi medici specialistici

07.2.2.01 Consultori familiari

07.4 Servizi di sanità pubblica

07.4.1 Servizi di sanità pubblica

07.4.1.01 Prevenzione in materia di salute umana
07.4.1.02 Prevenzione in materia di salute veterinaria
07.4.1.03 Assistenza sanitaria umana
07.4.1.04 Sanità veterinaria
07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
07.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.5 Ricerca e sviluppo per la sanità

07.5.1 Ricerca e sviluppo per la sanità

07.5.1.51 Ricerca per il settore della sanità pubblica
07.5.1.52 Ricerca per il settore zooprofilattico
07.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.6 Sanità non altrimenti classificabile

07.6.1 Sanità non altrimenti classificabile

07.6.1.01 Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria
07.6.1.02 Programmazione in materia sanitaria
07.6.1.04 Infrastrutture sanitarie
07.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
07.6.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4:MISSIONI ISTITUZIONALI

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.1 Attività ricreative

08.1.1 Attività ricreative

08.1.1.01 Giochi, concorsi e lotterie
08.1.1.02 Attività sportive
08.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.2 Attività culturali

08.2.1 Attività culturali

08.2.1.01 Beni librari
08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali
08.2.1.03 Beni archeologici
08.2.1.04 Beni artistici e storici
08.2.1.05 Beni archivistici
08.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
08.2.1.07 Sostegno e vigilanza ad attività culturali
08.2.1.09 Settore dello spettacolo
08.2.1.10 Beni demoetnoatropologici
08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria

08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria

08.3.1.01 Trasmissioni radiofoniche e televisive
08.3.1.02 Editoria
08.3.1.04 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria
08.3.1.05 Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria
08.3.1.06 Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive
08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.4 Servizi religiosi ed altri servizi per le comunità

08.4.1 Servizi religiosi e altri servizi per le comunità

08.4.1.01 Rapporti con le confessioni religiose
08.4.1.02 Infrastrutture per il culto
08.4.1.03 Fondo edifici di culto
08.4.1.04 Sostegno ai partiti politici
08.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.5 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

08.5.1 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

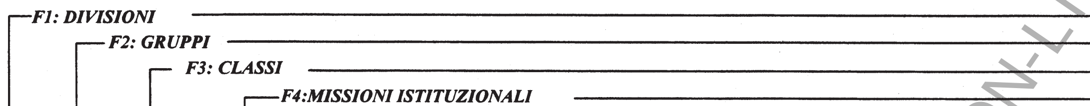
08.5.1.51 Ricerca per i beni librari
08.5.1.52 Ricerca per i beni architettonici e monumentali
08.5.1.53 Ricerca per i beni archeologici
08.5.1.54 Ricerca per i beni artistici e storici
08.5.1.55 Ricerca per i beni archivistici
08.5.1.56 Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive
08.5.1.57 Ricerca per i beni demoetnoantropologici
08.5.1.58 Ricerca per il settore dello spettacolo
08.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.6 Attivita' ricreative, culturali e di culto non altrimenti classificabili

08.6.1 Attivita' ricreative, culturali e di culto non altrimenti classificabili

08.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
08.6.1.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO



09 Istruzione

09.1 Istruzione prescolastica e primaria

09.1.1 Istruzione prescolastica

09.1.1.01 Scuola materna

09.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.1.2 Istruzione primaria

09.1.2.01 Scuola elementare

09.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.2 Istruzione secondaria

09.2.1 Istruzione secondaria inferiore

09.2.1.01 Scuola media inferiore

09.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.2.2 Istruzione secondaria superiore

09.2.2.01 Istruzione classica, scientifica, magistrale

09.2.2.02 Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte

09.2.2.03 Istruzione tecnica

09.2.2.04 Istruzione professionale

09.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.3 Istruzione post-secondaria non superiore

09.3.3 Istruzione post-secondaria non superiore

09.3.3.01 Istruzione attraverso istituti di alta cultura

09.3.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.4 Istruzione superiore

09.4.1 Primo grado di istruzione superiore

09.4.1.01 Sistema universitario

09.4.1.02 Infrastrutture universitarie

09.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.4.2 Secondo grado di istruzione superiore

09.4.2.01 Formazione post-universitaria

09.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.5 Istruzione di diverso tipo

09.5.3 Istruzione di diverso tipo

09.5.3.01 Qualificazione professionale

09.6 Servizi ausiliari all'istruzione

09.6.3 Servizi ausiliari all'istruzione

09.6.3.01 Educandati e convitti

09.6.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.7 Ricerca e sviluppo per l'istruzione

09.7.3 Ricerca e sviluppo per l'istruzione

09.7.3.51 Ricerca per la didattica

09.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.8 Istruzione non altrimenti classificabile

09.8.3 Istruzione non altrimenti classificabile

09.8.3.01 Programmazione e coordinamento dell'istruzione

09.8.3.03 Diritto allo studio, condizione studentesca

09.8.3.04 Istruzione all'estero

09.8.3.05 Istituzioni scolastiche internazionali

09.8.3.06 Infrastrutture scolastiche

09.8.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.8.3.92 Indirizzo Politico

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER FUNZIONI OBIETTIVO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

F1: DIVISIONI
F2: GRUPPI
F3: CLASSI
F4: MISSIONI ISTITUZIONALI

10 Protezione sociale

10.1 Malattia e invalidità

10.1.2 Invalidità

10.1.2.01 Invalidità civile
10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.2 Vecchiaia

10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.01 Pensioni di guerra
10.2.1.02 Pensioni
10.2.1.04 Tutela degli anziani
10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.3 Superstiti

10.3.1 Superstiti

10.3.1.01 Erogazioni ai superstiti di personale deceduto per cause di servizio
10.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.4 Famiglia

10.4.1 Famiglia

10.4.1.01 Tutela della famiglia
10.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.5 Disoccupazione

10.5.1 Disoccupazione

10.5.1.01 Sostegno all'occupazione
10.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie
10.7.1.02 Minoranze etniche
10.7.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabili

10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabili

10.9.1.01 Politiche previdenziali ed assistenziali
10.9.1.02 Infortuni sul lavoro
10.9.1.03 Contribuzioni in caso di pubbliche calamità
10.9.1.04 Indennizzi per beni perduti all'estero
10.9.1.05 Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza
10.9.1.09 Servizi e protezioni sociali
10.9.1.10 Indennizzi per ingiusta detenzione
10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
10.9.1.92 Indirizzo politico

05A11289

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 23 novembre 2005.

Rettifica della circolare 22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203».

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2005, n. 81, è stata pubblicata la circolare 22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203».

Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima, è stato riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici è pertanto pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata è pari al 70%». Poiché tale errore sta causando notevoli problemi agli operatori, rallentando l'iscrizione al repertorio del riciclaggio, si ritiene necessario apportare la seguente rettifica:

al punto 1.2 della circolare 22 marzo 2005, le parole «Il limite minimo di materiali organici è pertanto pari al 100%» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata è pari al 70%».

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A11282

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 novembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e da banco (OTC)».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione nazionale cooperative di consumatori, via A. Guattani, 9 - 00161 Roma - tel. 06/441811.

05A11437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 novembre 2005

Dollaro USA	1,1726
Yen	140,39
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,963
Corona danese	7,4570
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68550
Fiorino ungherese	251,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8870
Corona svedese	9,4585
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,751
Franco svizzero	1,5471
Corona islandese	74,45
Corona norvegese	7,8700
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,4018
Nuovo leu romeno	3,6547
Rublo russo	33,8050
Nuova lira turca	1,5960
Dollaro australiano	1,5949
Dollaro canadese	1,3716
Yuan cinese	9,4775
Dollaro di Hong Kong	9,0928
Rupia indonesiana	11790,49
Won sudcoreano	1217,86
Ringgit malese	4,4324
Dollaro neozelandese	1,6797
Peso filippino	63,660
Dollaro di Singapore	1,9890
Baht tailandese	48,387
Rand sudafricano	7,6427

Cambi del giorno 29 novembre 2005

Dollaro USA	1,1793
Yen	140,57
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,990
Corona danese	7,4551
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68430
Fiorino ungherese	251,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9038
Corona svedese	9,5020
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,868
Franco svizzero	1,5476
Corona islandese	74,77
Corona norvegese	7,9490
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3990
Nuovo leu romeno	3,6476
Rublo russo	33,9010
Nuova lira turca	1,6004
Dollaro australiano	1,5933
Dollaro canadese	1,3787
Yuan cinese	9,5283
Dollaro di Hong Kong	9,1441
Rupia indonesiana	11840,17
Won sudcoreano	1222,23
Ringgit malese	4,4576
Dollaro neozelandese	1,6790
Peso filippino	63,614
Dollaro di Singapore	1,9936
Baht tailandese	48,589
Rand sudafricano	7,6361

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11441 - 05A11440

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avvio della consultazione pubblica in merito allo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO_2, elaborato ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Il giorno 25 novembre 2005 è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp), per la consultazione pubblica, lo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO_2 predisposto ai sensi della direttiva 2003/87/CE. La consultazione sarà aperta fino al 2 dicembre 2005. Le modalità per aderire alla consultazione sono specificate sul sito stesso.

05A11389

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflo».

Estratto provvedimento n. 243 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLO (isoflurano) nelle confezioni:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103287013;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103287025.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited, Queenborough - Kent (Regno Unito), rappresentata in Italia dalla società Esteve S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna) - via Crostoni n. 32-42 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile»;

a: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene il regime di dispensazione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A11291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lozione antiparassitaria alla permetrina + piriproxifene per cani ad azione prolungata».

Estratto provvedimento n. 246 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario LOZIONE ANTIPARASSITARIA ALLA PERMETRINA + PIRIPROXIFENE PER CANI AD AZIONE PROLUNGATA.

Confezioni:

flacone da 250 ml in polietilene - A.I.C. n. 103719011;

flacone da 500 ml in polietilene - A.I.C. n. 103719023.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.a.s., con sede in Carros (Francia) 13éme rue LID.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 «Richiesta variazione di denominazione della specialità medicinale».

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Friskies pro control spray antiparassitario».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11292

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB Ma5».

Estatto provvedimento n. 247 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5 nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935029;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935043;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935031;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101935017;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935056.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinaria ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito, oltre al sito autorizzato in precedenza, e precisamente: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 248 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5 nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101863037;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101863025;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101863052;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101863064;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101863076.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito, oltre al sito autorizzato in precedenza, e precisamente: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11293 - 05A11294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Tecvax Pasteurella 1/6».

Estratto provvedimento n. 249 del 15 novembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0109/001/A/002.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica TECVAX PASTEURELLA 1/6 nelle confezioni:

scatola da 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 102865019;

scatola da 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102865021;

scatola da 1 flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 102865033;

scatola da 1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102865045;

scatola da 1 flacone da 20 dosi - A.I.C. n. 102865058;

scatola da 15 flaconi da 20 dosi - A.I.C. n. 102865060;

scatola da 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102865072.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Lure Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla società Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: cambio del sito responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente il cambio del responsabile del rilascio lotti del prodotto finito e, precisamente:

da: Vetoquinol S.A.;

a: Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH - Streetzer Weg 15º - D-06862 Rodleben - Germany.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11295

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo ANCCP, in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 16 novembre 2005 l'organismo «ANCCP», con sede in Milano è stato abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione di fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Malte per opere murarie» ed «Elementi per muratura».

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A11162

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo SGS Italia S.p.a., in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 16 novembre 2005 l'organismo «SGS Italia S.p.a.», con sede in Milano è stato abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione di fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati».

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A11163

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., in Guidonia Montecelio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 16 novembre 2005 l'organismo «Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a.», con sede in Guidonia Montecelio (Roma) è stato abilitato come organismo di ispezione iniziale della fabbrica e di suoi procedimenti di controllo della produzione con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage».

05A11164

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Qualitalia - Controllo tecnico S.r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 16 novembre 2005 il seguente organismo: Qualitalia - Controllo tecnico Srl, viale Corsica, 66, Milano:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1.000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1.000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A11165

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Hexal»

Estratto determinazione n. 148 del 28 ottobre 2005

Medicinale: SERTRALINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A. - via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733018/M (in base 10), 13102U (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733020/M (in base 10), 13102W (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733032/M (in base 10), 131038 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733044/M (in base 10), 13103N (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733057/M (in base 10), 131041 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733069/M (in base 10), 13104F (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733071/M (in base 10), 13104H (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733083/M (in base 10), 13104V (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733095/M (in base 10), 131057 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733107/M (in base 10), 13105M (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733119/M (in base 10), 13105Z (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733121/M (in base 10), 131061 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733133/M (in base 10), 13106F (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733145/M (in base 10), 13106T (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733158/M (in base 10), 131076 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 300 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733160/M (in base 10), 131078 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733172/M (in base 10), 13107N (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733184/M (in base 10), 131080 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733196/M (in base 10), 13108D (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733208/M (in base 10), 13108S (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733210/M (in base 10), 13108U (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733222/M (in base 10), 131096 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733234/M (in base 10), 13109L (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733246/M (in base 10), 13109Y (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733259/M (in base 10), 1310BC (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733261/M (in base 10), 1310BF (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733273/M (in base 10), 1310BT (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733285/M (in base 10), 1310C5 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733297/M (in base 10), 1310CK (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733309/M (in base 10), 1310CX (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733311/M (in base 10), 1310CZ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733323/M (in base 10), 1310DC (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 300 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733335/M (in base 10), 1310DR (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733347/M (in base 10), 1310F3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico diidrato, idrossipropilcellulosa, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, talco, titanio biossido (E171).

Produzione, controllo e rilascio: Hexal A/S - Kanalholmen 8-12 - 2650 Hvidovre (Danimarca).

Officina di produzione: Hexal A/S - Kanalholmen 8-18 - 2650 Hvidovre (Danimarca).

Produzione, confezionamento e controllo: Ilsan Ilsac Sanayi Ve Ticaret A.S. - Gebze Plastikciler Organize - Sanayi Bolgesi Ataturk Bulvari 9 Cadde No: 1 - 41400 Gebze Kocaeli (Turchia).

Controllo: Eurofins Danmark A/S - Smedeskovvej 38 - 8464 Galten (Danimarca).

Confezionamento controllo e rilascio: Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento e rilascio: Hexal Polska Sp. Zo. o. - UI. Domaniewska 50 c - 02-672 Warszawa (Polonia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733069/M (in base 10), 13104F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 11,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 19,79 euro (IVA inclusa).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore in PE - A.I.C. n. 036733121/M (in base 10), 131061 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 11,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 19,79 euro (IVA inclusa).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733234/M (in base 10), 13109L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 19,04 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 31,43 euro (IVA inclusa).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 036733297/M (in base 10), 1310CK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 19,04 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 31,43 euro (IVA inclusa).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733032/M (in base 10), 131038 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 5,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 9,89 euro (IVA inclusa).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036733208/M (in base 10), 13108S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 9,52 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 15,71 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce di progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11224

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seertralina EG»

Estratto determinazione n. 149 del 28 ottobre 2005

Medicinale: SEERTRALINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597019/M (in base 10), 12WV8V (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597021/M (in base 10), 12WV8X (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597033/M (in base 10), 12WV99 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597045/M (in base 10), 12WV9P (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597058/M (in base 10), 12WVB2 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597060/M (in base 10), 12WVB4 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597072/M (in base 10), 12WVBJ (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597084/M (in base 10), 12WVBW (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597096/M (in base 10), 12WVC8 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597108/M (in base 10), 12WVCN (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597110/M (in base 10), 12WVCQ (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597122/M (in base 10), 12WVD2 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597134/M (in base 10), 12WVDG (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597146/M (in base 10), 12WVDU (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597159/M (in base 10), 12WVF7 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597161/M (in base 10), 12WVF9 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597173/M (in base 10), 12WVFP (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597185/M (in base 10), 12WVG1 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597197/M (in base 10), 12WVGF (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597209/M (in base 10), 12WVGT (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597211/M (in base 10), 12WVGV (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597223/M (in base 10), 12WVH7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico diidrato, amido di sodio glicolato (tipo A), idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171), macrogol, talco.

Produzione: Ranbaxy Laboratories Ltd - Industrial Area No. 3 A.B. Road, Dewas 455 001 (M.P.) India.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stampi Rozzano (Milano);

Cosmo S.p.a. - via C. Colombo, 1 - 20020 Linate (Milano).

Lamp San Prospero S.p.a. - via della Pace 25/A - 41030 San Prospero Modena.

Controllo dei lotti:

Ranbaxy Ireland Ltd - Spafield Cork Road Cashel Co Tipperary Irlanda;

Laboratorio Reig Jofie SA - Gran Capità 10, ES 08970 Saint Joan Despi Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597060/M (in base 10), 12WVB4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597173/M (in base 10), 12WVFP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,43 euro.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597033/M (in base 10), 12WV99 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036597146/M (in base 10), 12WVDU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,71 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11223

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 150 del 28 ottobre 2005

Medicinale: SERTRALINA RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 - 89079 Ulm Germania.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753010/M (in base 10), 1321MML (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753022/M (in base 10), 1321MMY (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753034/M (in base 10), 1321MNB (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753046/M (in base 10), 1321MNQ (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753059/M (in base 10), 1321MP3 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753061/M (in base 10), 1321MP5 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753073/M (in base 10), 1321MPK (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753085/M (in base 10), 1321MPX (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753097/M (in base 10), 1321MQ9 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753109/M (in base 10), 1321MQP (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753111/M (in base 10), 1321MQR (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753123/M (in base 10), 1321MR3 (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blisterPVC/VDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753135/M (in base 10), 1321MRH (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753147/M (in base 10), 1321MRV (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753150/M (in base 10), 1321MRY (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036753162/M (in base 10), 1321MSB (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036753174/M (in base 10), 1321MSQ (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036753186/M (in base 10), 1321MT2 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753198/M (in base 10), 1321MTG (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753200/M (in base 10), 1321MTJ (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753212/M (in base 10), 1321MTW (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753224/M (in base 10), 1321MU8 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753236/M (in base 10), 1321MUN (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753248/M (in base 10), 1321MV0 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753251/M (in base 10), 1321MV3 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753263/M (in base 10), 1321MVH (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753275/M (in base 10), 1321MVV (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753287/M (in base 10), 1321MW7 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753299/M (in base 10), 1321MWM (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753301/M (in base 10), 1321MWP (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753313/M (in base 10), 1321MX1 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753325/M (in base 10), 1321MXF (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose:

A.I.C. n. 036753337/M (in base 10), 1321MXT (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036753349/M (in base 10), 1321MY5 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036753352/M (in base 10), 1321MY8 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036753364/M (in base 10), 1321MYN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti per il dosaggio da 50 mg: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K30, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa 6, talco, glicole propilenico, titanio diossido (E171).

eccipienti per il dosaggio da 100 mg: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K30, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa 6, ipromellosa 15, talco, glicole propilenico, titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Actavis Hf., Karsnesbraut 108, IS 200 Kopavogur Islanda;

Actavis Ltd., Bulebel Industrial Estate B16, ZTN 08 Zejtun Malta.

Sito alternativo per il rilascio dei lotti:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren Germania.

Siti alternativi di confezionamento:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren Germania.

P.N. Gerolymatos S.A., Plant B', Asklipiou Str. 4, GR 145 68 Kryonery Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo ossessivo compulsivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753034/M (in base 10), 1321MNB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753061/M (in base 10), 1321MP5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753212/M (in base 10), 1321MTW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,52 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,71 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036753248/M (in base 10), 1321MV0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,04 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,43 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11222

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 151 del 28 ottobre 2005

Medicinale: SERTRALINA RANBAXY

Titolare A.I.C.: Ranbaxy UK Ltd - 95 Park Lane Mayfair - London W1K 7TE - UK.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600017/M (in base 10), 12WY6K (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600029/M (in base 10), 12WY6X (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600031/M (in base 10), 12WY6Z (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600043/M (in base 10), 12WY7C (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600056/M (in base 10), 12WY7S (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600068/M (in base 10), 12WY84 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600070/M (in base 10), 12WY86 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600082/M (in base 10), 12WY8L (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600094/M (in base 10), 12WY8Y (in base 32)

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600106/M (in base 10), 12WY9B (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600118/M (in base 10), 12WY9Q (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blisterPVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600120/M (in base 10), 12WY9S (in base 32).

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 10 blister PVC/PVDC/AL da 30 compresse hospital pack:

A.I.C. n. 036600132/M (in base 10), 12WYB4 (in base 32).

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 10 blister PVC/PVDC/AL da 30 compresse hospital pack:

A.I.C. n. 036600144/M (in base 10), 12WYBJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico diidrato, amido di sodio glicolato (tipo *a)*, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio biossido (E 171) macrogol, talco.

Produzione e confezionamento: Ranbaxy Laboratories Ltd - Industrial Area No. 3 A.B. Road - Dewas 455 001 (M.P.) India.

Controllo e rilascio dei lotti: Ranbaxy Ireland Ltd - Spafield Cork Road - Cashel Co. Tipperary - Ireland.

Indicazioni terapeutiche: episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600031/M (in base 10), 12WY6Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 036600094/M (in base 10), 12WY8Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,43 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Novynette»

Estratto di determinazione UPC 4009 dell'8 novembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Rottapharm S.p.a., con sede in Galleria Unione, 5 - Milano, con codice fiscale 04472830159.

Specialità medicinale: NOVYNETTE.

Confezioni:

21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg - A.I.C. n. 035984018/M;

3x21 compresse rivestite con film in blister AL/PVC/PVDC da 150 mcg + 20 mcg - A.I.C. n. 035984020/M;

21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg - A.I.C. n. 035984032/M;

3x21 compresse rivestite con film in blister AL/PP da 150 mcg + 20 mcg - A.I.C. n. 035984044/M.

È ora trasferita alla società: Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43 - Milano, con codice fiscale 04485620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Niquitin CQ».

Estratto determinazione UPC/R/26/2005

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezioni:

034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine.

034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0287/001-003/N001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (28 settembre 2003)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto della presente determinazione, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Seractil».

Estratto determinazione UPC/II/2112/2005 del 14 novembre 2005

Specialità medicinale: SERACTIL.

Confezioni:

034765014/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765026/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765038/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765040/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765053/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765065/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

034765077/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765089/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765091/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765103/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765115/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765127/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

034765139/M - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765141/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765154/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765166/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765178/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

034765180/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

Titolare A.I.C.: Gebro Pharma GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0111/001/W01, W07,W08, II/17; R01.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche, modifica chimico /farmaceutica ed ulteriore modifica stampati.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente al trattamento sintomatico di forme di dolore lieve o moderato come il dolore dentale.

Ulteriori modifiche di stampati ed aggiunta di due nuovi produttori della sostanza attiva (Shasun Chemicals and Drugs Ltd., 60 Velachery Road, Chennal (Madras) 600 042, India e Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 7-1-27 Ameerpet; Hyderabad 500 016 Andra Pradesh, India.)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/2113 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 U 1 ml;

027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

027296072 - 1 flac. 1000 U 0,5 ml;

027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000UI;

027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000UI;

027296161 - 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000UI;

027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000UI;

027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1ml 10000UI;

027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0.9 ml;

027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0,5 ml;

027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0,6 ml;

027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0,7 ml;

027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0.8 ml;

027296274/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004,005,006, 007,010,012,013/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di sei nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2114 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 U 1 ml;

027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

027296072 - 1 flac. 1000 U 0,5 ml;

027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000UI;

027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000UI;

027296161 - 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000UI;

027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000UI;

027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1ml 10000UI;

027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0.9 ml;

027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0,5 ml;

027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0,6 ml;

027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0,7 ml;

027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0.8 ml;

027296274/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004,005,006, 007,010,012,013/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di due nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2127 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296197/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027296209/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027296211/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH, n. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di due nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11232 - 05A11233 - 05A11235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enalapril Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/2115 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: ENALAPRIL RATIOPHARM.

Confezioni:

036316014/M - 10 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316026/M - 14 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316038/M - 20 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316040/M - 28 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316053/M - 30 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316065/M - 49 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316077/M - 50 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316089/M - 60 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316091/M - 98 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316103/M - 100 compresse in contenitore pp da 5 mg;

036316115/M - 10 compresse in blister al/al da5 mg;

036316127/M - 14 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316139/M - 20 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316141/M - 28 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316154/M - 30 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316166/M - 49 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316178/M - 50 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316180/M - 60 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316192/M - 98 compresse in blister al/al da 5 mg;

036316204/M - 100 compresse in blister al/al da 5 mg.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH, n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0365/002/II/013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nella composizione di Enalapril Maleato compresse da 5 mg (aumentato del 25% l'ammontare di sodio idrogeno carbonato).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2125 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: GABAPENTIN HEXAL.

Confezioni:

036700019/M - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister ALU;

036700021/M - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister ALU;

036700033/M - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister ALU;

036700045/M - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister ALU;

036700058/M - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister ALU;

036700060/M - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister ALU;

036700072/M - «100 mg capsule rigide» 200 (2×100) capsule in blister ALU;

036700084/M - «100 mg capsule rigide» 250 capsule in blister ALU;

036700096/M - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone HDPE;

036700108/M - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE;

036700110/M - «100 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone HDPE;

036700122/M - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone HDPE;

036700134/M - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE;

036700146/M - «300 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone HDPE;

036700159/M - «300 mg capsule rigide» 10 capsule in blister ALU;

036700161/M - «300 mg capsule rigide» 20 capsule in blister ALU;

036700173/M - «300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister ALU;

036700185/M - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in blister ALU;

036700197/M - «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister ALU;

036700209/M - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister ALU;

036700211/M - «300 mg capsule rigide» 200 (2×100) capsule in blister ALU;

036700223/M - «300 mg capsule rigide» 250 capsule in blister ALU;

036700235/M - «400 mg capsule rigide» 10 capsule in blister ALU;

036700247/M - «400 mg capsule rigide» 20 capsule in blister ALU;

036700250/M - «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister ALU;

036700262/M - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in blister ALU;

036700274/M - «400 mg capsule rigide» 90 capsule in blister ALU;

036700286/M - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in blister ALU;

036700298/M - «400 mg capsule rigide» 200 (2×100) capsule in blister ALU;

036700300/M - «400 mg capsule rigide» 250 capsule in blister ALU;

036700312/M - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone HDPE;

036700324/M - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE;

036700336/M - «400 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone HDPE;

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0392/001-003/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del EDMF fornito da Zambon.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2125 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015027/M - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml,

027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

027015078/M - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;

027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000UI/0,5 ml;

027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000U1/0,5 ml;

027015167/M - 1 sir tamp fosf 3000UI/0,3 ml;

027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000UI/04 ml;

027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000UI/1 ml;

027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25 ml;

027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0.5 ml;

027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0.6 ml;

027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0.7 ml;

027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0.8 ml;

027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0.9 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004,005,006, 007,010,012,013/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: introduzione di due nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto di determinazione UPC 4030 del 16 novembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - Milano, con codice fiscale 00747170157.

Specialità medicinale: CALCIDON FORTE.

Confezioni:

10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033590011/M;

20 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033590023/M;

60 compresse masticabili in flacone - A.I.C. n. 033590035/M;

60 compresse masticabili in blister - A.I.C. n. 033590047/M.

Specialità medicinale: RENNIE DUO.

Confezioni:

1 flacone 150 ml sospensione orale - A.I.C. n. 034325011/M;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 034325023/M;

1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034325035/M;

1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 034325047/M;

1 tubo da 10 compresse masticabili - A.I.C. n. 034325050/M;

1 tubo da 15 compresse masticabili - A.I.C. n. 034325062/M;

1 tubo da 20 compresse masticabili - A.I.C. n. 034325074/M.

Specialità medicinale: TRANSIPEG.

30 bustine granulare 2950 mg - A.I.C. n. 033098029/M.

Sono ora trasferite alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale 054849130157.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11227

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «UFT»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 160 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: UFT.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l.;

Oggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

Tenendo presente la patologia per la quale la specialità medicinale in oggetto è indicata ed al fine di garantire la continuità terapeutica, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «UFT» 21 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL, AIC 034864013/M 28 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL, AIC 034864025/M 35 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL, AIC 034864037/M 42 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL, AIC 034864049/M., possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 22 novembre 2005 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2402 del 27 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 24 agosto 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11228

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501280/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

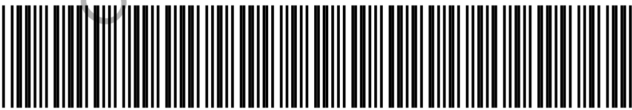
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00